

RADON

Legge Regione Campania 8 luglio 2019, n. 13
con modifiche apportate dalla L.R. 26/2019

Commenti e suggerimenti specie per gli esercenti di locali aperti al pubblico

A. Premessa

La Regione Campania ha recentemente promulgato la legge in oggetto, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione il 15 Lug 2019, e intitolata *Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon in ambiente confinato chiuso*.

La legge ricalca in massima parte l'analoga legge pugliese 30/2016 e pertanto nel presente commento si fa spesso riferimento a quest'ultima per utile comparazione.

La legge, brevemente, mira alla tutela della salute della popolazione in generale, con provvedimenti in parte a carico delle istituzioni e in parte a carico dei cittadini. Per questi ultimi le disposizioni consistono, in sintesi, nell'obbligo di misurazioni e di eventuali interventi di risanamento. L'ambito di applicazione abbraccia tutte le nuove costruzioni (includendo tra queste le ristrutturazioni e gli interventi di manutenzione straordinaria) e, per quelle già esistenti, solo gli edifici scolastici e quelli aperti al pubblico.

Il testo è ordinato in 8 articoli. Solo gli articoli 3 e 4 contengono adempimenti cui sono chiamati esercenti e cittadini; pertanto il presente commento riguarda soprattutto il contenuto di tali articoli.

B. Considerazioni generali

Come nella legge pugliese, si incontrano alcune difficoltà interpretative riguardo ai termini tecnici. Si osservano in particolare i seguenti punti.

a) *Radon*. Per quanto non specificato, appare del tutto evidente che la norma si riferisca al solo isotopo del radon ^{222}Rn , così come analoga limitazione si evinceva nella legge pugliese.

b) *Strumentazione passiva e attiva*. Come nella legge pugliese, non si fa alcuna precisazione a tal proposito. Per quanto concerne gli strumenti passivi si può giungere alle medesime conclusioni esplicitate a commento della legge pugliese: solo rivelatori a tracce nucleari, se non altro per prassi ad oggi ormai consolidata. Per quanto concerne gli strumenti attivi – non previsti dalla legge pugliese – non esiste nella presente norma alcuna indicazione di dettaglio e quindi si può interpretare in qualsivoglia maniera.

c) *Tecnico abilitato alle misurazioni di attività radon*. Anche qui, come nella legge pugliese, non si precisa nulla. Di fatto, chiunque possa evidenziare competenze in materia, può svolgere la funzione richiamata dalla legge.

Come nella normativa pugliese, non si designano organi di vigilanza e il contrasto alle inadempienze è demandato ai comuni attraverso gli strumenti delle concessioni e dei permessi abitativi edilizi.

C. Nuove costruzioni, art. 3

Come prima importante differenza con la legge pugliese, la norma campana assimila alle costruzioni *nuove* anche “quelle oggetto di interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria”. Tale estensione probabilmente amplia di molto la platea di soggetti interessati a questo articolo 3.

Come seconda differenza, fissa il livello limite di riferimento dell’attività volumica media annua di radon (per le costruzioni nuove e assimilate) a 200 Bq/m³, laddove in Puglia è invece 300 anche per le nuove costruzioni. Fortunatamente, però, nella legge campana non compare la medesima ambiguità che affliggeva quella pugliese a riguardo del valore istantaneo in luogo di medio annuo.

Come terza differenza, la legge campana prescrive che il “livello... sia misurato con strumentazione passiva e attiva”. Tale precisazione introduce un elemento molto equivoco. Il più stretto significato della congiunzione “e” richiederebbe che all’obbligo si debba adempiere facendo uso di entrambe le strumentazioni, sia quella passiva, sia quella attiva. Al di là della mancanza di dettagliati chiarimenti sulle nozioni di “attiva” e “passiva” e al di là dell’incomprensibile ridondanza di misurazioni che si verrebbe a creare oppure sul modo di integrare le due misurazioni, resta lo sconcerto per il pesantissimo onere economico che si riverserebbe sui soggetti obbligati. Si propende a credere che la frase sia espressa male e che il legislatore intendesse concedere agli interessati facoltà di scelta tra i due tipi di strumenti.

Il problema si ripropone identico per le misurazioni negli edifici scolastici di cui all’art. 4.

D. Edifici esistenti, art. 4

In questo articolo sono dettagliati meglio gli adempimenti cui va incontro un esercizio aperto al pubblico. Ci riferiamo ora, piuttosto che agli edifici scolastici di cui alla lettera a) del comma 1, più specificatamente agli altri edifici, diversi dai precedenti, di cui si occupa invece il dettato alla lettera b).

Si può dire per brevità che valgono tutte le medesime osservazioni fatte per la legge regionale pugliese, riportate qui di séguito, con l’eccezione di due soli punti, evidenziati nel testo.

a) *Chi deve misurare?* Inizialmente, per adempiere alle misurazioni imposte dall’art. 4, l’obbligato è l’Esercente, Se l’esercente è anche proprietario dell’immobile, non dovrebbero crearsi problemi perché anche tutti gli obblighi successivi sarebbero in capo all’esercente-proprietario.

Caso diverso e ben più critico è quello dell’esercizio che occupa un immobile di proprietà altrui. In questo caso l’esercente deve eseguire solo la prima misurazione e trasmetterne i risultati. L’eventuale risanamento che si rendesse necessario è compito del proprietario (comma 3), così come al proprietario tocca la misurazione di verifica (comma 6).

b) *A chi trasmettere i risultati?* Al Comune, all'ARPAC e all'ASL competente, dice il comma 2. Se l'esercente non è proprietario dell'immobile, per i motivi appena esposti al punto precedente io suggerirei vivamente di trasmetterli anche al proprietario. E ciò anche nel caso in cui non si ritenga di superare i limiti, per l'eventualità che sulla valutazione nasca qualche controversia col Comune.

c) *Dove misurare?* La norma dice "in tutti i locali". Occorre chiarire più in dettaglio cosa si intenda per «locale». Qui le interpretazioni sono quanto mai aperte. Si potrebbe forse dire che sono gli spazi suddivisi da confinamenti ben stabili, cioè in pratica murature e porte. Non considererei per esempio i divisori mobili e paretine leggere del genere ampiamente usato negli esercizi aperti al pubblico. Forse un buon criterio è far riferimento alle risultanze dei disegni depositati in catasto e in quelli delle eventuali successive opere edili che hanno richiesto comunicazioni ufficiali all'amministrazione pubblica. Ad ogni modo, un largheggiamento cautelativo nel criterio di scelta dei locali forse non comporta importanti incrementi degli oneri.

Quanto ai piani degli edifici, la norma specifica che le misurazioni vanno condotte ai livelli terreni, seminterrati ed interrati.

Non si fanno distinzioni sulle dimensioni dei locali (a differenza della Puglia che esonera taluni locali piccoli).

Ci si può chiedere se l'obbligo riguardi tutti i locali dell'esercizio indistintamente, oppure se è limitato solo a quelli "aperti al pubblico", dato che quest'ultimo è l'ambito di applicazione della disposizione (comma 1 punto b). La risposta esplicita non c'è; questo è un punto oscuro difficile da risolvere e che, d'altra parte, accogliendo l'ipotesi più restrittiva, potrebbe ridurre di molto l'onere della misurazione per l'esercente. Ovvio che cautela vorrebbe l'interpretazione meno restrittiva, tanto più che il testo parla di "edifici ...aperti al pubblico" e non di locali, così come parla di "...tutti i locali dell'immobile interessato", ove pare sottinteso "interessato dalla presenza dell'esercizio" e non già "della parte aperta al pubblico dell'esercizio".

A riguardo dei tempi di occupazione degli ambienti la legge tace, a parte esplicitare l'esonero dalle misure per determinati tipi di locali tecnici.

Ultimo quesito: bisogna agire anche nei locali ove sia già stata eseguita una misurazione in passato? Supposto che per essa esistano i risultati ottenuti in modo conforme al dettato, cioè con strumentazione passiva, di durata annuale, e – forse – anche suddivisi in almeno due semestri nelle stagioni specificate. Non si capisce dunque se i risultati già acquisiti possano valere o no. D'altronde, scendendo ai casi pratici, penso che siano ben poche le misurazioni trascorse che soddisfino tutti i requisiti richiesti. La risposta più prudente parrebbe dunque: sì.

d) *Quando iniziare le misure?* L'avvio della misura, della durata di un anno, andrebbe fatto entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge avvenuta il 16 luglio u.s, vale a dire dunque entro il 14 ottobre 2019.

e) *Come misurare?* Con rivelatori passivi a tracce nucleari, si è detto anzi. Per quel che concerne i fornitori dei rivelatori passivi, la norma non dice nulla. Sotto questo aspetto la legge appare lacunosa quanto quella pugliese. Al limite, un esercente potrebbe tranquillamente ricorrere al *fai da te*, o comunque può rivolgersi a chiunque senza alcuna garanzia sull'affidabilità della misurazione. Il consiglio – ad evitare possibili contestazioni – è quello di seguire la stessa prassi e le stesse regole in uso per gli adempimenti del D.Lgs. 230/95 e s.m.i., ovvero le indicazioni delle linee-guida 6 Feb 2003 dedicate all'argomento ed emesse dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni.

Un solo rivelatore per ogni locale dovrebbe essere sufficiente, considerato che in quasi tutti gli esercizi sono presenti almeno due locali (per la verifica di congruenza è buona norma che in ogni sito siano disposti almeno due rivelatori).

La misurazione va condotta per un anno intero con continuità, dividendo il periodo in due semestri oppure – questa è la seconda differenza con la Puglia – anche in più intervalli contigui.

Quanto alla stagionalità dei due semestri (“primavera-estate ed “autunno-inverno” dice il testo), le perplessità sorte con la precedente legge pugliese autorizzerebbero a conferire una certa elasticità alla norma e in definitiva a considerare l’inizio di tali stagioni in modo alquanto indicativo (come suggerimento pratico, consiglierei di non iniziare misure in dicembre/gennaio o in giugno/luglio).

f) *Soglie limite*. Rimane anche nella legge campana la medesima perplessità sorta con la legge pugliese. Preso alla lettera, il superamento dei 300 Bq/m³ che impone un risanamento dovrebbe essere basato sulla media annuale solamente, calcolata come media aritmetica, pesata sui tempi, dei due o più periodi di suddivisione. Così almeno si dedurrebbe dall’interpretazione letterale della testata del comma 1: “....sono fissati i livelli limite di riferimento, misurati con un valore medio di concentrazione su un periodo annuale suddiviso....”, ove la successiva specificazione sulla divisione in due semestri non comporta modifiche all’applicazione stessa dei livelli limite di riferimento, come la soglia di intervento.

Tuttavia, così interpretando, si cade nel seguente dubbio: se così stessero le cose, perderebbe totalmente senso l’obbligo di suddividere la misura in due semestri, che nella norma non troverebbe dunque alcuna giustificazione palese. La suddivisione in semestri avrebbe invece, per pura ipotesi, una propria utilità se l’obbligo di risanamento sopraggiungesse, oltretutto nel caso di superamento del valor annuo, anche al verificarsi del superamento in uno solo dei due semestri. Questa interpretazione è tuttavia più difficile da sostenere sul piano lessicale. Dovesse capitare il caso ambiguo, è consigliabile sottoporre un’interrogazione ufficiale agli organi opportuni.

E. Ulteriori note

La regione Campania fa un passo in più rispetto alla Puglia istituendo organi che forniscano supporto alla cittadinanza. Col comma 4 dell’art. 2 dà mandato a un gruppo di lavoro di preparare *Linee guida relative all’informativa radon*. Col comma 3 dell’art. 6 autorizza la diffusione sul territorio regionale di *Sportelli radon*.

La regione Campania introduce, tra gli argomenti del *Piano regionale radon* dell’art. 2, l’esposizione da radon veicolato dall’acqua potabile.

La regione Campania promuove inoltre, all’art. 5, progetti di recupero e risanamento edilizi.

Come curiosità, infine, si osserva che nel titolo della legge, dopo che la Puglia aveva avuto ripensamenti sull’accezione di ambiente *confinato* piuttosto che di ambiente *chiuso*, la Campania ha deciso per “ambiente *confinato chiuso*”.

ATTENZIONE. Con le modifiche apportate dalla L.R. 26 del 4 Dicembre 2019, tutti i termini temporali previsti dalla presente legge vengono rimandati ai termini che saranno previsti dalla imminente legge nazionale sulle radiazioni ionizzanti, per il recepimento della direttiva europea 2013/59/Euratom.

Milano, 2020 Gennaio 02

Il contenuto è esclusivamente frutto dell’opinione personale dell’autore. Si declina ogni responsabilità legale. Sono benvenuti ulteriori commenti e critiche.